

Palermo, Cassazione annulla arresti domiciliari a titolare sala scommesse: “Manca la prova di un vantaggio concreto per il clan”

2 Marzo 2026 - 16:55 di Marco D'Angelo

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Palermo aveva disposto la misura degli **arresti domiciliari** nei confronti del titolare di un centro scommesse situato in città. L'indagato era accusato di **concorso esterno in associazione mafiosa** e di organizzazione abusiva di scommesse, reati che secondo l'impostazione accusatoria sarebbero stati commessi a vantaggio dell'articolazione locale di “Cosa Nostra”. Il Tribunale del Riesame, ribaltando una precedente decisione del GIP, aveva ritenuto che l'esercente avesse fornito un contributo concreto e stabile alla famiglia mafiosa attraverso l'**assistenza nella gestione di sistemi informatici** dedicati ai giochi e alle scommesse illegali.

Tuttavia, i giudici della Suprema Corte hanno rilevato che il quadro indiziario basato su diverse intercettazioni non chiarisce come le indicazioni fornite dal titolare della sala scommesse si siano effettivamente tradotte in un **vantaggio per l'associazione criminale**. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che, sebbene fossero emersi contatti e una generica disponibilità verso esponenti del clan, dalle conversazioni captate risultava che alcuni problemi tecnici sui siti di gioco erano rimasti insoluti, tanto che i membri dell'organizzazione si erano dovuti rivolgere ad altri soggetti per la risoluzione dei guasti.

Secondo il principio di diritto richiamato nella sentenza, per configurare il concorso esterno non è sufficiente una valutazione “ex ante” dell'idoneità della condotta a favorire il sodalizio, ma occorre un **apprezzamento “ex post”** che dimostri l'effettiva efficacia causale dell'apporto. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non avrebbe spiegato adeguatamente la natura e l'efficacia del contributo prestato, rendendo il compendio indiziario lacunoso. La Suprema Corte ha dunque disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo per un **nuovo giudizio**, che dovrà verificare se tra l'imprenditore e la consorteria esistesse un reale rapporto di contiguità fondato su reciproci vantaggi e su un apporto percepibile alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=347586>